

TRIBUNALE DI TERAMO

Ufficio del giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE A SEGUITO DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

– artt. 409 e 410 c.p.p. –

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo Lorenzo Prudenzano, letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, pendente nei confronti di RAGAZZI Stefano, LOLLI Giovanni, NAVARRA Tommaso, FORLINI Antonio, SCOPA Lelio, CARUSO Angelo, DI BONAVENTURA Diego, BIONDI Pierluigi, DI MARCO Roberto, in atti generalizzati; provvedendo sulla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero e sulle opposizioni presentate da “Stazione ornitologica abruzzese” e da “Azione popolare”; a scioglimento della riserva assunta all’udienza camerale del 25 marzo 2021.

OSSERVA

1. Il procedimento penale che ci occupa ha a oggetto il reato di cui all’art. 452 *quinquies* co. 2 c.p. “*commesso in epoca antecedente al 12.11.2018*” (cfr. provvedimento di stralcio del 26 luglio 2019 (fl. 25)”, addebitato provvisoriamente alle persone di cui *supra*, e quello di cui all’art. 328 c.p. “*commesso in data 2017*” (cfr. frontespizio del procedimento riunito n. 4951/2018 R.G.N.R.), addebitato a “ignoti”.

Il Pubblico Ministero ha esercitato l’azione penale per il titolo di reato di cui all’art. 452 *quinquies* co. 2 c.p. con decreto emesso in data 29 aprile 2019, contestando a FERRONI Fernando, RAGAZZI Stefano, ADINOLFI FALCONE Raffale, SCOPA Lelio, RAMADORI Cesare, LAI Igino, FORLINI Antonio, GIAMBUZZI Domenico, NAPOLITANI Ezio e FARAGALLI Maurizio di aver cagionato, o comunque non impedito e in ogni caso contribuito a cagionare o a non impedire un “*permanente pericolo di inquinamento ambientale e, segnatamente, il pericolo di compromissione o deterioramento significativo e misurabile delle acque sotterranee del massiccio del Gran Sasso*” (cfr. imputazione cristallizzata nel decreto di citazione diretta a giudizio).

All’esito delle indagini e dello stralcio il Pubblico Ministero ha chiesto l’archiviazione in questo procedimento penale, rappresentando le seguenti circostanze:

- il procedimento penale nei confronti degli indagati trae origine dagli esposti del 6 giugno 2018, del 25 luglio 2018 e del 12 febbraio 2019 della “Stazione ornitologica abruzzese onlus” e del 12 novembre 2018 del “Comitato azione popolare”, quest’ultimo costituito il 15 marzo 2018;

- all’esito delle indagini preliminari, compendiate nell’informativa del N.O.E. dei Carabinieri di Pescara del 3 luglio 2018, è stata esercitata l’azione penale per il reato di cui all’art. 452 *quinquies* co. 2 c.p. indicato *supra*;

- sono state escluse dalla contestazione le condotte inerenti “*all’utilizzo di sostanze radioattive nelle attività sperimentali dei L.N.G.S.*”, poiché l’approfondimento demandato all’organo di polizia giudiziaria aveva consentito di smentire alcuni assunti degli esposti, ovvero la messa in funzionamento di un solo acceleratore denominato “*Luna II*” (laddove i denunciati avevano esposto la presenza di ben tre acceleratori di analoga specie), la presenza di sostanze radioattive all’interno dell’unico acceleratore in funzione, lo stoccaggio di rifiuti radioattivi o sostanze radioattive nella “zona di rispetto” individuata dall’art. 94 D.Lgs. n. 162/2005, la mancata presentazione presso uffici del genio civile di documenti progettuali, la insussistenza di titoli edilizi, la mancata istruzione di pratiche di valutazione di incidenza ambientale ai sensi del D.P.R. n. 357/1997, il mancato conseguimento di nulla osta da parte dell’Ente Parco.

2. Hanno presentato opposizione alla richiesta del Pubblico Ministero gli enti di cui *supra*.

Azione popolare, nella persona di Elso Castelli, in atti generalizzato, ha sostenuto:

- l'omissione di indagini in ordine all'incremento di patologie tumorali determinato dalle attività del Laboratorio del Gran Sasso, non essendo stata curata dal Pubblico Ministero, pur essendo "doverosa", l'acquisizione dei dati degli ultimi venti anni concernenti i decessi per patologie tumorali onde valutare l'incidenza statistica delle morti, la valutazione clinica dei soggetti colpiti da tali patologie e la sussistenza di nesso causale con le condotte oggetto degli esposti;
- l'erroneità del riferimento alla pendenza di procedimento avente a oggetto i medesimi fatti; la censura fa riferimento alla diversità della data di consumazione degli illeciti indicata nel decreto di citazione diretta a giudizio richiamato *supra* ("fino al 25.09.2018"), e alla circostanza che l'A.R.T.A. Abruzzo aveva segnalato la presenza di esano in due campioni dell'11 febbraio 2019 nel punto di campionamento denominato GSS4 e 1, 2, 4 trimetilbenzene nel campione del 14.02.2019 presso il punto di campionamento denominato GSS30;
- la configurabilità del delitto di cui all'art. 439 c.p. (o della corrispondente forma tentata), in luogo di quello colposo ritenuto dal Pubblico Ministero, essendo stata messa in pericolo l'incolumità pubblica piuttosto che l'ambiente;
- la sussistenza dell'elemento soggettivo in ragione della notorietà dell'effetto di contaminazione delle acque destinate al consumo umano in caso di dispersione delle sostanze nocive stoccate all'interno dei L.N.G.S. sin dal 2003;
- l'assenza di accertamenti di qualsiasi tipo per verificare se gli esperimenti in atto ("*Luna IP*") generino o meno rifiuti radioattivi;
- la sussistenza di effettivo pericolo di contaminazione dell'acquifero, alla stregua di quanto sostenuto dall'I.S.S.;
- l'erroneità del riferimento da parte del Pubblico Ministero all'ultimo quadriennio al fine di verificare la disponibilità o la richiesta di titoli edilizi, venendo in rilievo ipotesi di reato permanente.

L'associazione ha chiesto di disporre ulteriori indagini per:

- verificare la concentrazione delle sostanze tossiche rinvenute dall'A.R.T.A. Abruzzo nei campioni dell'11 e del 14 febbraio 2019 e accertare la ricorrenza di pericolo per l'incolumità pubblica in conseguenza della concentrazione di sostanze tossiche rilevata dall'ARTA nel febbraio 2019;
- verificare le attività svolte all'interno dei L.N.G.S. nei giorni precedenti alle rilevazioni dell'A.R.T.A. Abruzzo;
- accertare le condizioni dei locali adoperati, le modalità del convoglio delle sostanze eventualmente disperse; accertare le sostanze adoperate in passato "*per ogni singolo esperimento*";
- accertare la presenza e la produzione di rifiuti;
- accertare quali sostanze sono presenti nei sedimenti dei corsi di acqua a valle dei L.N.G.S.; accertare la fonte di approvvigionamento idrico dei L.N.G.S.;
- accertare la eventuale captazione di acque al di fuori delle forniture ufficiali;
- verificare l'esatta ubicazione dell'acceleratore "*Luna IP*" all'interno dei L.N.G.S.;
- accertare la distanza dall'acquifero dei muri perimetrali della sala in cui è utilizzata la macchina radiogena;
- accertare l'idoneità delle pareti della sala a "*schermare*" le eventuali dispersioni del "*fascio radiogeno*" impedendo la contaminazione dell'acquifero;
- accertare la natura delle sostanze utilizzate per gli esperimenti e di quelle risultanti al termine degli stessi;
- accertare la radioattività presente nell'ecosistema limitrofo ai L.N.G.S.;
- accertare il consumo di elettricità necessario per il funzionamento dell'intero laboratorio;

- accertare i consumi elettrici necessari per lo svolgimento dei singoli esperimenti in essere;
- accertare i consumi elettrici storici e i relativi picchi;
- accertare la corrispondenza dei dati precedenti con le risultanze delle forniture gestite da E.N.E.L. s.p.a.

- estendere l'ambito delle verifiche della disponibilità o della richiesta di titoli abilitativi a periodi precedenti agli ultimi quattro anni.

La Stazione ornitologica Abruzzese, nella persona di Massimo Pellegrini, in atti generalizzato, ha contestato la richiesta del Pubblico Ministero sostenendo:

- quanto alla tematica dei rifiuti prodotti dagli esperimenti dei laboratori di fisica nucleare, che:

- già gli appartenenti al NOE dei Carabinieri avevano riferito di una *“gestione operativa dei rifiuti degli esperimenti da parte dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso insufficiente dal punto di vista del controllo e della tracciabilità”*, pur a fronte delle rassicurazioni del direttore dei lavori circa l'esistenza di completa impermeabilizzazione della sala B, queste ultime contrastanti con gli esiti della consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero e con la delibera della Giunta regionale della Regione Abruzzo n. 33/2019, che evidenziava la gravissima interferenza tra attività dei laboratori e delle autostrade con l'acquifero;

- il personale dell'A.R.T.A. Abruzzo aveva rinvenuto tracce di 1, 2, 4 trimetilbenzene ed esano;

- appare necessario acquisire al fascicolo la perizia C.T.U. realizzata nell'ambito del procedimento penale n. 1960/2017, oltre alle sue integrazioni e allegazioni;

- appare necessario disporre ulteriori approfondimenti in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti dei laboratori, sotto il profilo documentale e previa escussione di testi, al fine di valutare *“- la sussistenza di eventuali reati relativi alle modalità di smaltimento dei rifiuti in un contesto già connotato da pesanti irregolarità (mancanza di V.Inc.A.; mancato rispetto dell'art.94 del D.Lgs/2006 ecc.); - la sussistenza di eventuali reati circa le dichiarazioni fornite agli inquirenti da parte dei pubblici ufficiali e dai funzionari”*;

- quanto alla tematica dell'applicazione della Direttiva europea “Seveso”, che:

- non è stata esaurita la richiesta al N.O.E. dei Carabinieri di Pescara di aggiornamento circa la conclusione o meno del procedimento di approvazione del rapporto di sicurezza da parte del CTR;

- non sono stati acquisiti i plurimi atti citati negli esposti dell'associazione;

- non risultano acquisite le valutazioni del N.O.E. dei Carabinieri di Pescara *in parte qua*;

- non risulta compiutamente valutata la vicenda da parte dello stesso Pubblico Ministero;

- appare necessario *“acquisire la documentazione ampiamente citata nei nostri esposti reperibile presso il Comando regionale dei Vigili del Fuoco, valutando la sussistenza di eventuali reati quali, a mero titolo di esempio, quello di cui all'art. 328 del C.P.”*;

- appare necessaria *“un'attenta analisi dei contenuti dei due verbali del CTR (approvazione Rapporto di Sicurezza 2016 del 23/10/2018 in atti e parere favorevole al Piano di Emergenza Esterno) trasmessi dai NOE alla Procura, viste le affermazioni di diversi tecnici coinvolti nel procedimento”*;

- quanto alla tematica della *“mancanza di moltiplicazione del rischio tra autostrada e laboratori”*, che:

- appare singolarmente non affrontata la tematica del mancato adeguamento delle autostrade alla disciplina europea (Direttiva 54/2004/CE) e alla normativa interna di recepimento (D.Lgs. n. 264/2006, disposizione quest'ultima, che imponeva la messa in sicurezza del tunnel del Gran Sasso entro il 30 aprile 2019);

- la Commissione europea aveva inviato alla Repubblica italiana una lettera di messa in mora per non aver proceduto all'adeguamento di sicurezza delle gallerie;

- lo stesso gestore dell'autostrada in una relazione consegnata al Parlamento nel 2016 aveva messo in luce la connessione tra l'adeguamento impiantistico e il rinforzo strutturale delle gallerie;

- quanto alla tematica della *“mancata analisi degli incidenti occorsi, compreso quello del 2002”*, che:

- non si è tenuto in considerazione, reputando *“marginale”* il rischio di eventuali incidenti gravi nei laboratori, quanto accaduto in precedenti occasioni e particolarmente nel 2002, epoca dello sversamento di trimetilbenzene da Borexino);

- quanto alla tematica *“del rischio sismico”*, che:

- contrasta con la logica la marginalizzazione del rischio sismico in ragione del semplice fatto che il sisma aquilano del 2009 non avesse generato danni;

- tale marginalizzazione contrasta pure con le linee guida della Protezione civile risalenti al 2016;

- appare necessario acquisire la documentazione inerente alla procedura di adeguamento dell'infrastruttura autostradale presso la competente commissione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

- appare necessario escutere il Dottor Fabrizio Galadini dell'INGV, principale conoscitore del sistema di faglie di Campo Imperatore;

- appare necessario *“effettuare una perizia sulla congruenza degli atti del CTR, sia per quanto attiene il procedimento amministrativo seguito sia per quanto riguarda la fondatezza delle valutazioni circa l'effettivo stato di sicurezza dei laboratori (a parte quelle già presenti nella perizia del PM del procedimento 1960/17)”*; *“acquisire tutta la documentazione alla base del D.G.R. 33/2019 della Regione Abruzzo”*; *“acquisire presso le Prefetture di L'Aquila e di Teramo la documentazione attinente il procedimento di adozione e approvazione del Piano di Emergenza Esterno approvato il 24 luglio 2019, compresi i verbali delle riunioni preparatorie e di valutazione delle osservazioni pervenute da parte del pubblico”*; *“acquisire presso il comando regionale dei Vigili del Fuoco tutta la documentazione circa il procedimento valutativo dei rapporti di sicurezza 2006-2011-2016 nonché copia del Rapporto di Sicurezza 2016”*; *“sentire il responsabile della Protezione civile che ha coordinato i lavori per la redazione delle Linee Guida per la Microzonizzazione sismica”*;

- quanto alla tematica della *“remissione nella rete acquedottistica dell'acqua dei laboratori tra 24 aprile 2017 e dicembre 2017”*, che:

- la decisione di Ruzzo Reti s.p.a. di immettere nuovamente in rete l'acqua dei laboratori era stata del tutto unilaterale e in contrasto con quanto disposto dall'ASL di Teramo;

- tali fatti dovrebbero integrare la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. o il delitto di cui all'art. 323 c.p.;

- appare necessario al riguardo che *“sia ascoltato il dirigente del settore acque potabili del Ministero della Salute sulle questioni attinenti la responsabilità della ASL e del gestore”*; *“sia acquisita la documentazione relativa alla concessione di derivazione”*; *“sia sentita la Dr.ssa Marconi per riferire circa le valutazioni comparative che hanno spinto a confermare il provvedimento di sospensione della captazione, alla luce del già citato Art. 10 del D.Lgs. 31/2001”*; *“sia svolto un approfondimento d'indagine sugli effetti economici della captazione o meno e sulle alternative (potabilizzazione; contrasto delle perdite ecc.) sulla profittabilità del servizio da parte della Ruzzo Reti Spa”*;

- quanto alla tematica della *“mancanza del nulla osta del Parco Nazionale per gli apparati sperimentali”*, che:

- non è condivisibile la ritenuta non necessità del nulla osta dell'Ente Parco per la non ricorrenza di *“interventi di rilevante trasformazione del territorio”*; la stessa informativa del N.O.E. dei Carabinieri di Pescara dell'11 luglio 2019 aveva sostenuto la necessità del conseguimento del nulla osta dell'Ente Parco; la stessa nota del 2017/14150 a firma del

Presidente dell'Ente Parco aveva riconosciuto la necessità di autorizzazione per "ogni nuovo intervento all'interno dei laboratori sotterranei"; anche la casistica delle richieste di autorizzazioni dimostra che qualunque (anche minimale) intervento da eseguire all'interno del territorio dell'Ente Parco deve essere oggetto di assenso; tale nulla osta deve dirsi necessario ai sensi del D.P.R. 5 giugno 1995, allegato A, articolo 6, co. 1 lett. b) e l);

- appare necessario sia "audito il direttore dell'ente parco del Gran Sasso e Monti della Laga per verificare i precedenti relativi all'entità degli interventi sottoposti a Nulla Osta", che sia "audito il dirigente della direzione conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente"; che sia "svolto un approfondimento d'indagine presso i tre Parchi nazionali abruzzesi per stabilire quali opere sono state sottoposte negli ultimi due anni al nulla osta del Parco e quali sono state escluse";

- quanto alla tematica della "mancata perimetrazione delle aree di salvaguardia da parte della Regione Abruzzo", che:

- tale mancanza ha integrato il delitto di cui all'art. 328 c.p.;

- appare necessario che venga "acquisita al fascicolo la documentazione relativa alle aree di salvaguardia di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 trasmessa dall'ERSI alla Regione"; che venga "acquisita al fascicolo la documentazione relativa alla corrispondenza e agli altri documenti (relazioni; verbali ecc.) disponibili in Regione sul tema della perimetrazione delle aree di salvaguardia"; che "sia sentita la Dr.ssa Sabrina Di Giuseppe, dirigente del servizio qualità delle acque, sullo stato del procedimento"; che "sia sentito il Dr. Tommaso Di Biase, direttore dell'ERSI, sulle attività svolte da questo ente per la perimetrazione e sui rapporti con la Regione Abruzzo"; quanto alla tematica della "valutazione di incidenza ambientale e la prescrizione":

- sono erronee le considerazioni spese dal Pubblico Ministero in merito alla consumazione dei reati relativi alle omissioni di presentazione delle domande di autorizzazione, dovendosi stimare tali reati permanenti fino alla cessazione della condotta soggetta ad autorizzazione ovvero alla presentazione della domanda di autorizzazione;

- l'apparato Borexino non è mai stato sottoposto a V.Inc.A.;

- appare necessario, al riguardo, che "sia acquisito al fascicolo la documentazione in atti della Procura di Teramo relativa all'inchiesta che portò al sequestro della Sala C nel 2003 sull'incidente Borexino, al fine di comprendere i potenziali impatti dell'esperimento sul SIC "Fiume Mavone" e la necessità (a parte l'allontanamento) delle misure di mitigazione persistenti durante tutto il ciclo di funzionamento" e che "sia sentito il dirigente del servizio Valutazioni Ambientali della Regione in merito alle caratteristiche della V.Inc.A. e dell'importanza delle prescrizioni";

- quanto alla tematica dei "titoli edilizi", che:

- è pacifico l'assoggettamento del laboratorio al regime autorizzatorio, essendo controverso al più l'assoggettamento alla disciplina di cui al D.P.R. n. 383/1993 ovvero al D.P.R. n. 380/2001;

- in ogni caso non è dirimente "l'estensione areale" bensì la caratteristica del manufatto;

- gli interventi nei laboratori avevano carattere strutturale e fisso;

- appare essersi in presenza di interventi di nuova costruzione alla stregua di quanto previsto dall'art. 3 co. 1 lett. e) D.P.R. n. 380/2001, con conseguente necessità di permesso a costruire;

- al riguardo appare necessario procedere a "un approfondimento d'indagine sulle caratteristiche dell'apparato Gerda"; a una "perizia di tipo edilizio e urbanistico sulle questioni sopra sollevate e in particolare: 1) sul tipo di procedimenti amministrativi e sulle varie competenze; 2) sull'esatta classificazione ai fini edilizi dei vari "edifici" sopra citati e sulla possibilità effettiva di loro utilizzo";

- quanto alla tematica inerente a "Luna MV e rispetto dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006", che:

- *“Vi è quindi da stabilire se la norma prevede di poter correre o meno che un materiale accettabile possa nel tempo trasformarsi in materiale non accettabile perché ne sono cambiate le caratteristiche nel frattempo. A mio avviso bisogna escludere la possibilità di stoccaggio in questi casi visto che, per logica, nel caso di attivazione si arriverebbe ad aver violato la legge. È vero che la norma prevede l’allontanamento di sostanze eventualmente già presenti per cui si dovrebbe ammettere, magari, che non appena vi siano segni di attivazione bisognerebbe disporre, appunto l’allontanamento (e non già solo alla fine degli esperimenti). Invece, ad avviso dello scrivente, è del tutto contraddittoria la nota dell’ISS sull’uso dell’esafluoruro di zolfo, in cui, premettendo come abbiamo visto che ci sono già situazioni di non conformità, fa riferimento all’interruzione della captazione nel momento in cui si attiva l’uso della sostanza. Praticamente si ammetterebbe l’uso della fonte idrica “a singhiozzo”. Questa è a nostro avviso proprio la prova della violazione della norma di legge di cui all’Art. 94 del D.Lgs. 152/2006 per la fascia di rispetto. Infatti tali divieti sono imposti proprio per evitare di dover sospendere la captazione (e l’erogazione) dell’acqua, elemento di interesse primario, per l’interazione con sostanze che pongono problemi, interazione che deve essere prevenuta. È del tutto illogico il ragionamento secondo cui basterebbe di volta in volta sospendere la captazione/erogazione di quell’acqua perché è proprio questo che la norma vuole evitare!”;*

- appare necessario al riguardo *“sentire il responsabile dell’ISS”*.

3. Hanno rassegnato memorie le difese di alcuni degli indagati.

La difesa di SCOPA (Avv. La Morgia) ha sostenuto l’inammissibilità delle opposizioni per carenza di legittimazione degli enti che le hanno presentate in base al combinato disposto degli artt. 91 e 92 c.p.p.; nel caso di specie la persona offesa è lo Stato (Ministero dell’Ambiente) e difetta il consenso (espreso) di tale persona offesa.

La stessa difesa ha sostenuto l’ineccepibilità del riferimento da parte del Pubblico Ministero al divieto di *bis in idem*, sottolineando, con riferimento alla posizione specifica di SCOPA, che la posizione di Strada dei Parchi considerata nell’atto di opposizione è considerata in termini del tutto sovrapponibili dall’imputazione nel procedimento penale approdato alla fase dibattimentale a seguito dell’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio.

La difesa di RAGAZZI (Avv. Formicola) ha sostenuto che la prolissità degli atti provenienti dalle associazioni opponenti non vale a superare l’evidente superfluità dei richiesti temi investigativi suppletivi.

Ha sottolineato, da un canto che le doglianze espresse dal Comitato Azione Popolare sono smentite dagli accertamenti compendati nell’informativa di polizia giudiziaria dell’11 marzo 2018, dall’altro che le doglianze espresse dalla Stazione ornitologica abruzzese si limitano a polemizzare con la metodologia investigativa fatta propria dal Pubblico Ministero, evocando peraltro soggetti del tutto estranei alla vicenda che ci occupa (*“enti preposti alla valutazione ed approvazione del Rapporto di Sicurezza e del P.E.E.; l’Autostrada dei Parchi per il mancato adeguamento impiantistico in uno con l’assenza di impermeabilizzazione delle gallerie e del rinforzo delle strutture e dei rivestimenti; il CTR e le Prefetture, inerti/superficiali per l’omessa valutazione del rischio sismico; la Ruzzo per la gestione delle acque con specifico riferimento anche alla sospensione della captazione dall’aprile 2017; la Regione Abruzzo per la mancata perimetrazione delle aree di salvaguardia”*).

La difesa di BIONDI (Avv. Ciuffetelli) ne ha sostenuto l’estraneità ai fatti oggetto di indagine poiché egli è stato nominato sindaco del Comune di L’Aquila dal luglio 2017, pertanto *“non si rinviene la violazione di qualsivoglia precetto tale da legittimare un suo coinvolgimento nella annosa e complessa vicenda”*.

La difesa di DI MARCO Roberto (Avv. De Berardis) ha per parte sua richiamato gli esiti dell’approfondimento investigativo espletato dal N.O.E. dei Carabinieri di Pescara ed

evidenziato l'estraneità dell'indagato, sindaco del Comune di Isola del Gran Sasso, alla vicenda che ci occupa.

4. A opinione di questo giudice gli atti di opposizione debbono essere dichiarati inammissibili e va accolta la richiesta del Pubblico Ministero.

Va premesso che il perimetro oggettivo entro il quale deve muoversi il giudice per le indagini preliminari chiamato a valutare la fondatezza della richiesta di archiviazione è il fatto *così come individuato dal Pubblico Ministero e non come ritenuto dal denunciante*.

E ciò perché è il Pubblico Ministero il *dominus* dell'individuazione del fatto-reato meritevole di costituire oggetto delle indagini preliminari in vista delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

Tale assunto è confermato da quella giurisprudenza di legittimità che inibisce l'assunzione da parte del giudice per le indagini preliminari di ordini di imputazione coatta per reati diversi da quelli per i quali sono state iscritte in base ai provvedimenti del Pubblico Ministero le persone indagate (al riguardo v. di recente Cass. pen., Sez. IV, n. 1217/2018, la cui massima recita: *“costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione”*).

Nel caso che ci occupa il Pubblico Ministero, nell'esercizio delle sue prerogative istituzionali, si è determinato nel senso di avviare e coltivare le indagini preliminari per il reato di cui all'art. 452 *quinquies* co. 2 c.p., investigando sulla produzione da parte di soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso di un pericolo di inquinamento della falda acquifera.

È questo, e soltanto questo, il perimetro entro il quale deve muoversi il giudizio odierno.

Si tratta di ipotesi di reato colposa del tutto differente da quelle evocate negli atti di opposizione degli enti esponenziali, che fanno riferimento addirittura a ipotesi delittuose caratterizzate da differente coefficiente psicologico (art. 439 c.p.) ovvero poste a presidio di beni giuridici affatto diversi da quello dell'ambiente (art. 650 c.p., contravvenzioni edilizie relative a omesse attivazioni di procedimenti amministrativi tesi al conseguimento di titoli edilizi, nulla osta dell'Ente Parco, omissioni di atti di ufficio relative alla predisposizione di programmi e regolamenti addebitate ai soggetti istituzionali più disparati, vagamente connessi ai laboratori del Gran Sasso).

Tale essendo la premessa metodologica deve concludersi per l'inammissibilità degli atti di opposizione.

Si è pienamente consapevoli della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, che ammette la facoltà delle associazioni ambientaliste a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali, peraltro al *“solo fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal sodalizio a causa del degrado ambientale, mentre non possono agire in giudizio per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica”* (fra le tante v. Cass. pen., Sez. III, n. 14828/2010).

Si reputa tuttavia che vada adeguatamente distinto il profilo dell'esperimento dell'azione risarcitoria in vista della tutela di interessi *propri* dell'associazione ambientalista da quello dell'esercizio di facoltà connesse alla titolarità del bene giuridico protetto dalle norme penali a tutela dell'ambiente.

Va a tal proposito rammentato, come ha fatto opportunamente ed efficacemente la difesa di SCOPA, il combinato disposto degli artt. 91 e 92 c.p.p.

“Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato” (art. 91 c.p.p.).

“L’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa” (art. 92 co. 1 c.p.p.).

Al riguardo si condivide qui l’impostazione fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità la quale, muovendo dal presupposto logico-giuridico secondo cui è solo lo Stato, nell’articolazione del Ministero dell’Ambiente, il titolare dell’interesse protetto dalle fattispecie penali in tema di inquinamento, ritiene che *“Le associazioni ambientaliste, pertanto, pur potendo in astratto essere portatrici di una pretesa risarcitoria «concorrente» per danni «propri» ulteriori e diversi rispetto al danno ambientale di natura pubblica (Sez. III n. 14828 del 11.2.2010, rv 246812) non possono - in quanto tali - ritenersi persone offese ma solo potenziali danneggiati, legittimati a costituirsi parte civile in ipotesi di esercizio dell’azione penale lì dove prospettino la ricorrenza di danni patrimoniali correlati alla concreta azione posta in essere (in riferimento al perseguimento degli scopi statutari) nel territorio oggetto della condotta illecita. Solo in ipotesi di consenso espresso ricevuto da parte della persona offesa – da identificarsi, per quanto sinora detto, nel Ministero dell’Ambiente – dette associazioni, in presenza dei requisiti formali di cui all’art. 91 cod.proc.pen., potrebbero surrogarsi nei diritti spettanti alla persona offesa, tra cui quello di esercitare la facoltà di opposizione alla richiesta di archiviazione” (Cass. pen., Sez. I, n. 10993/2015).*

Si condivide tale impostazione, che trova peraltro riconoscimento in altre pronunce della Suprema Corte che si sono occupate dello specifico profilo della legittimazione degli enti ambientalisti alla presentazione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione in procedimenti penali per reati ambientali (fra le quali Cass. pen., Sez. III, n. 554/2007, richiamata peraltro dalla difesa di SCOPA), ed è pienamente conforme al dettato del codice di procedura penale vigente, il quale separa nettamente le figure della persona offesa e del danneggiato dal reato.

Nel caso che ci occupa non risulta manifestato in modo esplicito il consenso dello Stato nella sua articolazione del Ministero dell’Ambiente.

Fra l’altro le due associazioni opponenti non risultano neppure iscritte alle liste delle associazioni di tutela ambientale previste dall’art. 13 L. n. 349/1986.

Da ultimo l’effettività della tutela ambientale del di Azione popolare è del tutto opinabile, tenuto conto dell’epoca della sua costituzione giustamente evidenziata dal Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione.

Considerazioni non dissimili valgono per quello che riguarda la legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione in relazione al delitto di cui all’art. 328 c.p., oggetto del procedimento penale riunito.

Viene qui in rilievo la giurisprudenza di legittimità per la quale *“Nel reato di rifiuto di atti d’ufficio di cui all’art. 328, comma primo, cod. pen., persona offesa è la pubblica amministrazione e non il privato, il quale può risentire solo eventualmente, quale persona danneggiata, della condotta antigiuridica del pubblico ufficiale e non è pertanto legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero” (Cass. pen., Sez. VI, n. 41114/2019).* Sicché sotto questo profilo le opposizioni sono radicalmente inammissibili.

Nel merito non si può che concordare con la richiesta del Pubblico Ministero, la quale costituisce il frutto di un’attività di indagine che definire monumentale appare perfino riduttivo, tenuto conto della notevole quantità di elementi di prova e di valutazione della prova raccolti durante la lunga fase investigativa che ha poi condotto all’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio.

Ineccepibile deve dirsi il richiamo al principio del *ne bis in idem* da parte del Pubblico Ministero.

Al riguardo va osservato che la data di consumazione del fatto-reato, enfatizzata dagli enti esponenziali, non costituisce elemento dirimente nella direzione della diversità del fatto storico oggetto di addebito nei procedimenti penali paralleli per il medesimo titolo di reato.

Sul punto ci si può limitare a richiamare la recente giurisprudenza di legittimità che ritiene la data di consumazione del reato elemento non essenziale dell'imputazione e la considera suscettibile di correzione, anche in corso del dibattimento, senza che ciò comporti necessariamente una vera e propria modifica dell'originaria imputazione, laddove rimanga immutato il fatto storico nel suo nucleo essenziale (Cass. pen., Sez. I, n. 9887/2021; Sez. V, n. 48879/2018). Ciò che appare essere accaduto nella specie.

Come argomentato dal Pubblico Ministero in sede di discussione all'udienza camerale, peraltro, in relazione alle condotte accertate dal personale dell'A.R.T.A. Abruzzo nel febbraio 2019 si sta procedendo in separato procedimento penale, richiamato analiticamente dal Pubblico Ministero (n. 6270/2020 R.G.N.R.).

È stato illustrato in modo analitico, inoltre, come alcune delle doglianze oggetto delle denunce delle associazioni siano state radicalmente escluse dalle investigazioni demandate all'organo di polizia giudiziaria.

Quanto alle condotte relative al mancato conseguimento del nulla osta dell'Ente Parco ovvero alla mancanza di titoli edilizi in relazione alle opere presenti nei laboratori, va anzitutto rammentato che ai fini dell'affermazione di responsabilità per reati colposi di evento (di danno o di pericolo) occorre *“che il risultato offensivo sia la concretizzazione del pericolo preso in considerazione dalla norma cautelare; ovvero, in altri termini, che l'evento lesivo rientri nella classe di eventi alla cui prevenzione era destinata la norma cautelare. Si evidenzia così la cd. causalità della colpa e cioè il principio secondo cui il mancato rispetto della regola cautelare di comportamento da parte di uno dei soggetti coinvolti in una fattispecie colposa non è di per sé sufficiente per affermare la responsabilità di questo per l'evento dannoso verificatosi, se non si dimostri l'esistenza in concreto del nesso causale tra la condotta violatrice e l'evento”* (da ultimo Cass. pen., Sez. IV, n. 9749/2021; n. 27242/2020).

Tanto premesso occorre in questa sede precisare che le norme, di rilevanza amministrativa, dettate in materia di pianificazione urbanistica ed edilizia non paiono contemplare regole cautelari (integranti profili di colpa specifica) in vista della prevenzione di eventi naturalistici del tipo di quelli previsti dalla fattispecie penale di cui all'art. 452 *quinquies* c.p.

Di conseguenza si tratta di violazioni del tutto irrilevanti ai fini dell'integrazione del fatto reato oggetto di addebito provvisorio da parte del Pubblico Ministero.

Non risultano, da ultimo, omissioni di atti di ufficio in relazione alla presentazione del rapporto di sicurezza relativo a stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose discendente dall'art. 8 D.Lgs. n. 334/2018, come risulta dalla nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile, Direzione regionale Abruzzo del 28 giugno 2018 (fl. 2-4 fascicolo del Pubblico Ministero del procedimento penale n. 4951/2018).

Di qui la declaratoria di inammissibilità delle opposizioni e l'accoglimento della richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero.

P.Q.M.

Visti gli artt. 409 e 410 c.p.p.

DICHIARA le opposizioni inammissibili.

DISPONE l'archiviazione del procedimento.


DISPONE la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

AUTORIZZA sin d'ora il rilascio di copie a richiesta delle persone interessate.

Teramo, 30 marzo 2021

Il Giudice per le indagini preliminari

Lorenzo Prudenzano



TRIBUNALE DI TERAMO
Ufficio per le Indagini Preliminari

Depositato in Cancelleria il

30 MAR 2021



L'impiegato addetto
Assistente Giudiziario F2
ANTHONY GALLO